

SCHEMA N.NP/12217 DEL PROT. ANNO2019	 REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro Politiche della montagna e della fauna selvatica - Settore
-------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGGETTO : Calendario venatorio regionale per la stagione 2019/2020. Art. 34, comma 4, L.R. 29/1994.

DELIBERAZIONE	N.	IN DATA
----------------------	-----------	------------

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*) e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 18, che detta disposizioni in ordine alle specie cacciabili, ai periodi di caccia ed all'approvazione del calendario venatorio;
- la legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (*Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio*) e successive modificazioni e integrazioni che all'articolo 34, comma 4, stabilisce le modalità per l'approvazione del calendario venatorio regionale, previa la consultazione della Commissione faunistico-venatoria regionale, della Commissione consiliare competente per materia e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
- il comma 5, del sopra richiamato articolo 34, che stabilisce che nel calendario venatorio devono essere indicati in particolare:
 - le specie cacciabili e i periodi di caccia;
 - le giornate di caccia;
 - il carniere massimo giornaliero e stagionale;
 - l'ora legale di inizio e di termine della giornata di caccia;
- la direttiva 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'articolo 7, che stabilisce il divieto di caccia agli uccelli durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, relativamente ai migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);
- la Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici – direttiva Uccelli selvatici, redatta dalla Commissione europea con lo scopo di fornire indicazioni più chiare sull'applicazione delle regole contenute nella direttiva;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Agr. Roberto Teggi)	Data - IL SEGRETARIO
---------------------------------------------------------------------	----------------------

<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">ATTO</div>	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA DGRCV19
PAGINA : 1	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	



- il documento *Key concepts of articles 7 (4) of directive 79/409/EEC on period of reproduction and pre-nuptial migration of huntable bird species in the EU*, documento elaborato dal Comitato Ornithologia ed adottato dalla Commissione europea nel 2001 e riesaminato nel 2009 allo scopo di rendere più chiari i concetti contenuti nell'articolo 7 (4) della Direttiva 2009/147/CE, relativamente ai periodi di riproduzione e di migrazione pre-nuziale (ritorno alle zone di riproduzione), per le specie di uccelli oggetto di prelievo venatorio elencate nell'Allegato II della direttiva;
- la *Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, così come modificata dalla legge comunitaria 2009*, redatta dall'ISPRA, sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva europea 2009/147/CE, allo scopo di fornire alle Regioni uno strumento scientifico utile per la predisposizione dei calendari venatori;
- l'articolo 35, comma 8, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni che stabilisce i periodi relativi al prelievo di selezione delle specie di ungulati selvatici, distinti per sesso e classi di età, sulla base dei pareri espressi dall'ISPRA;
- la legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 (*Attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409/CEE del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale*) e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge 6 febbraio 2006, n. 66 (*Adesione della Repubblica italiana all'accordo di conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa - Eurasia, con allegati e tabelle fatto all'Aja il 15 agosto 1996*);
- l'articolo 36, della legge regionale 27 dicembre 2018 n. 29 (*Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019*), che dispone in merito alle giornate aggiuntive, in attuazione dell'articolo 18, comma 6, della L. 157/1992.

CONSIDERATO, inoltre, che l'articolo 18, della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni:

1. al comma 1 stabilisce i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l'attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia;
2. al comma 2 attribuisce alle Regioni il potere di modificare i suddetti periodi attraverso l'anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell'apertura e della chiusura della stagione venatoria, fermo restando che "... I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1" per le singole specie;
3. al comma 1 bis, per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo 42 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009*), stabilisce che l'esercizio venatorio "... è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.";

CONSIDERATO, altresì, che:

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Agr. Roberto Teggi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

DGRCV19

PAGINA : 2

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N.....NP/12217
DEL PROT. ANNO.....2019



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro
Politiche della montagna e della fauna selvatica - Settore

- i predetti periodi di caccia, anche dopo l'espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE, per effetto delle modifiche introdotte all'articolo 18 della l. 157/1992 dall'articolo 42 della l. 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore statale in quanto, evidentemente, ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE;
- l'ISPRA nella citata Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della l. 157/1992, così come modificata dall'articolo 42 della legge comunitaria 2009, chiarisce che, a prescindere dall'inizio dei movimenti di risalita verso i luoghi di nidificazione, "... la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale", e che esiste evidentemente un certo margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell'inverno, ma la scelta della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile e questo limite è stato suggerito dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) al legislatore nazionale in occasione della stesura della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- il calendario venatorio è, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, una competenza delle Regioni che lo emanano nel rispetto dei periodi di caccia di cui sopra;
- la direttiva 2009/147/CE, così come in precedenza la direttiva 79/409/CEE, non indica date precise in merito alla stagione di caccia ma, lasciando agli Stati membri dell'Unione la definizione dei calendari venatori, si limita a stabilire che gli uccelli selvatici non possono essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale o primaverile o "ripasso");
- in riferimento al ruolo dell'ISPRA la Corte Costituzionale, con sentenza n. 332 del 2006, ha ritenuto non obbligatorio e non vincolante il parere dell'ISPRA ove la regolamentazione regionale si mantenga nei termini di tutela fissati dalla legge quadro nazionale;
- il documento Key concepts (Concetti fondamentali dell'articolo 7(4) della Direttiva CE 79/409 sul periodo di riproduzione e migrazione prenuziale delle specie di uccelli cacciabili nella UE) elaborato dal Comitato Ornithologia, documento ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001, fornisce specie per specie e Stato membro per Stato membro, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale;
- la Guida interpretativa della direttiva 2009/147/CE, ai paragrafi 2.7.3 e 2.7.10, poiché esiste la circostanza che varie regioni di un singolo Stato membro siano poste su latitudini differenti e abbiano, quindi, correlate difformità climatiche in grado di determinare oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione prenuziale, consente alle regioni degli Stati membri di discostarsi, nella fissazione delle stagioni di caccia, dai Key Concepts (KC) nazionali, utilizzando dati scientificamente validi riferiti alla realtà regionale;
- la Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 2009/147/CE, sulla conservazione degli uccelli selvatici - è un documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea nel febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria, con particolare riferimento ai paragrafi 2.4.25, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.9 e 2.7.10;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Agr. Roberto Teggi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

DGRCV19

PAGINA : 3

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



- da un confronto fra la Guida per la redazione dei calendari venatori ISPRA ed i documenti europei KC e la Guida interpretativa della direttiva 2009/147/CE emerge che l'ISPRA propone una restrizione all'attività venatoria di venti giorni per la gran parte dell'avifauna migratoria (anatidi, turdidi, scolopacidi, rallidi, caradridi) rispetto ai periodi oggi vigenti ai sensi della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- in Italia la quasi totalità delle zone umide regionali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie di avifauna acquatica, sia cacciabili che protette, insiste all'interno di aree interdette all'attività venatoria. Questa circostanza rende fortemente ridotto il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi specie in Liguria, in quanto le zone umide sono scarse per le caratteristiche geografiche e comunque in grandissima parte tutelate da divieto di caccia, in particolare quelle oggetto di transito e soste migratorie;
- il rischio di confusione nell'identificazione delle specie cacciabili, sollevato dall'ISPRA nella nota del 29 luglio 2012, è analizzato nella Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 2009/147/CE, ai paragrafi 2.6.10 e 2.6.13 e in tali punti non è mai proposto il divieto di caccia alle specie simili;
- in base ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida interpretativa alla direttiva 2009/147/CE la sovrapposizione di una decade tra il periodo della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione "teorica" o "potenziale" (in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione) e, quindi, tale da ammettere l'attività venatoria, mentre la sovrapposizione per periodi superiori ad una decade farebbe cessare l'incertezza e, quindi, si tratterebbe di una sovrapposizione "reale";
- l'ISPRA, con nota di riscontro prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, avente ad oggetto l'interpretazione del documento Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, così come modificata dall'articolo 42 della legge comunitaria 2009, ha comunicato alla Federazione Italiana della Caccia che *"rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU"*, considerato anche che questa possibilità è prevista dalla Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici;
- il documento Ornis KC e la Guida Interpretativa della direttiva 2009/147/CE sono i riferimenti tecnici per la corretta applicazione della direttiva negli Stati membri pur non rientrando nell'ordinamento giuridico nazionale e comunitario;
- le indicazioni dell'ISPRA sullo stato di conservazione delle specie di uccelli migratori, contenute nella Guida per la redazione dei calendari venatori, (cat. SPEC) riflettono il punto di vista di Bird Life International e non rappresentano la posizione ufficiale della Commissione Ambiente del Parlamento dell'Unione Europea che analizza i dati scientifici disponibili prima di definire lo stato di conservazione delle diverse specie e sottoporle successivamente ai Piani di Gestione Internazionali. La situazione demografica delle diverse specie di uccelli migratori va, quindi, stabilita sulla base di tutte le fonti di letteratura internazionale, nazionale e regionale più aggiornate e non solo sui dati di Bird Life International;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Agr. Roberto Teggi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

DGRCV19

PAGINA : 4

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



CONSIDERATO, che:

la Regione Liguria dispone dall'anno 1995 dei dati relativi agli abbattimenti effettuati sull'intero territorio regionale durante la stagione venatoria e, che a partire dal 2011, ha avviato ricerche con l'Università degli Studi di Genova sulla conoscenza della distribuzione e dello stato di conservazione delle specie di maggiore interesse venatorio;

la Regione Liguria ha elaborato per alcune specie target i dati relativi agli abbattimenti per valutare la tendenza degli indici abbattimenti/cacciatore, quale riflesso della presenza delle specie sul territorio;

la Regione Liguria, allo scopo di poter garantire il corretto svolgimento dell'attività venatoria sul proprio territorio, con DGR 783 del 26/09/2018 ha rinnovato la convenzione con l'Università degli Studi di Genova D.I.S.T.A.V. e ha approvato il Piano delle attività per il biennio 2018-2019, finanziando iniziative di studio riguardanti:

1. In materia di Studi sull'avifauna di interesse venatorio:

- 1.1. la prosecuzione dell'attività di ricerca sulle dinamiche concernenti la consistenza e la distribuzione spaziale – temporale delle popolazioni selvatiche della fauna omeoterma oggetto di prelievo venatorio, estensione 2019;
- 1.2. la prosecuzione del progetto, avviato nel 2017, relativo allo studio delle popolazioni di Turdidi presenti in Liguria centro-occidentale, estensione 2019.

2. In materia di Studi per la gestione del Cinghiale (*Sus scrofa*) e del Daino (*Dama dama*):

- 2.1. l'avvio della quinta annualità del progetto sperimentale per la riduzione dei danni e dei conflitti dovuti alla presenza del Cinghiale con l'utilizzo di recinzioni comprensoriali e il perfezionamento e cura delle recinzioni individuali già presenti, estensione 2019;
- 2.2. l'elaborazione del piano di prelievo venatorio sul Cinghiale;
- 2.3. l'elaborazione del piano di controllo del Daino, per la riduzione dei danni e dei conflitti in ambito agricolo.

DATO ATTO che, ai fini della presente deliberazione, si è provveduto, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, ai seguenti adempimenti:

- Consultazione della Commissione faunistico-venatoria regionale nella seduta del 25 gennaio 2019;
- Acquisizione del parere dell'ISPRA;
- Acquisizione del parere della competente Commissione consiliare in data 09/05/2019;

VISTO il parere espresso dall'ISPRA, sul testo proposto, trasmesso con nota. n. 12196, del 10/03/2019;

PREMESSO che sulle questioni non espressamente trattate all'interno del parere in argomento l'impostazione prospettata dalla Regione Liguria è stata ritenuta dall'Istituto sostanzialmente condivisibile;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Agr. Roberto Teggi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

DGRCV19

PAGINA : 5

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



CONSIDERATO che l'ISPRA sugli argomenti presi in esame si è espresso nei termini di seguito riportati:

UCCELLI

Specie cacciabili

Relativamente alla Moretta, in considerazione dello stato di conservazione non favorevole della specie e al fine di prevenire l'abbattimento accidentale della specie Moretta tabaccata, l'Istituto ha ritenuto che debba essere introdotto un regime di sospensione del prelievo;

Apertura della Caccia prima del 1° ottobre

Relativamente alle specie Quaglia, Pernice rossa, Starna, Fagiano, Tordo bottaccio, Germano reale, Folaga, Gallinella d'acqua, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Moriglione, Marzaiola, Canapiglia, Frullino, Beccaccino e Pavoncella, per le quali è stata proposta l'apertura alla terza domenica di settembre, ISPRA ha espresso parere sfavorevole ritenendo più idonea l'apertura dal 1° ottobre;

Caccia da appostamento in settembre

Per le specie Cornacchia nera, Cornacchia grigia, Gazza e Ghiandaia, per le quali è prevista l'apertura nel mese di settembre, viene suggerito, per tale periodo, il prelievo esclusivamente nella forma da appostamento.

Tempi di chiusura della caccia

- L'ISPRA non ritiene compatibili con i limiti indicati nel documento "Key Concept" le date di chiusura, seppur articolate, proposte per la caccia al Tordo bottaccio, Cesena e Tordo sassello, peraltro conformi all'articolo 18, comma 1, della legge 157/1992, ritenendo idonea l'adozione di un'unica data per le tre specie coincidente con il 20 gennaio;
- relativamente alla Beccaccia, per la quale l'inizio della migrazione pre nuziale indicata nel documento "Key Concepts", corrisponde alla II decade di gennaio, l'ISPRA ritiene più idonea, per la conservazione e la razionale gestione della specie, la data di chiusura al 31 dicembre anziché la data proposta del 20 gennaio;
- circa le specie: Germano reale, Folaga, Gallinella d'acqua, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Moriglione, Marzaiola, Canapiglia, Porciglione, Frullino, Beccaccino e Pavoncella, ISPRA propone la data del 20 gennaio, anziché il 31 gennaio;

Moriglione

Relativamente alla specie in esame, considerata come vulnerabile dalle recenti valutazioni della Red List of European Birds e dall'IUCN, riferimenti ufficiali della Commissione Europea, ISPRA evidenzia l'importanza di un accurato monitoraggio dei prelievi effettuati, anche al fine di valutare l'adozione di più stringenti misure di tutela della specie.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Agr. Roberto Teggi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

DGRCV19



Pavoncella

Per quanto concerne la Pavoncella, ISPRA sostiene che la popolazione stia diminuendo a un tasso abbastanza rapido; nonostante ciò l'Istituto non prevede che si rendano necessarie al momento misure restrittive relativamente al prelievo venatorio, anche in considerazione del fatto che il trend della popolazione svernante in Italia, nell'ultimo decennio indica ancora un moderato incremento (+2,1%). L'Istituto invita la Regione Liguria ad effettuare monitoraggi sugli abbattimenti al fine di programmare una corretta gestione venatoria della specie.

Allodola

Per quanto concerne l'Allodola, ISPRA richiama l'accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sul *Piano di gestione nazionale per l'allodola*, invitando, pertanto, la Regione Liguria ad attenersi allo stesso.

Tortora

Per ciò che riguarda la Tortora, ISPRA sostiene che questa specie, è considerata in ambito europeo in precario stato di conservazione. Nelle more delle indicazioni che verranno fornite attraverso il Piano d'azione europeo sulla specie, che potrà fornire indicazioni più dettagliate circa le necessarie misure di conservazione da considerare, l'Istituto ritiene accettabile prevedere un prelievo della specie anche per la stagione venatoria in esame secondo i tempi e i carichi previsti dal calendario ligure.

Giornate di caccia aggiuntive nel periodo 1° ottobre – 30 novembre

l'ISPRA - relativamente alle giornate aggiuntive nel periodo 1° ottobre – 30 novembre, sulla base dei dati contenuti nel documento "Analisi preliminare dei prelievi venatori sull'avifauna migratrice in Liguria" che riporta i dati di abbattimento riconducibili alla stagione 2016/2017 sia a livello provinciale che regionale, per le specie Colombaccio, Merlo, Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello - sostiene che l'adozione di due giornate aggiuntive ha comportato complessivamente un aumento dei capi abbattuti superiore al 25% in diverse decadi per tutte le specie oggetto di indagine. Al fine di alleggerire la pressione venatoria esercitata sulle suddette specie, e tenuto conto anche dello stato di conservazione sfavorevole del tordo sassello, l'Istituto ritiene che, per la stagione 2019/2020, dovrebbe essere prevista la concessione di una sola giornata aggiuntiva a settimana;

Forme di caccia e orario di caccia

- ISPRA sostiene che dal 21 gennaio, l'attività venatoria dovrebbe essere esercitata esclusivamente da appostamenti collocati da non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili dal disturbo causato dalla caccia. Inoltre, considerando che tale periodo coincide anche con l'inizio delle attività riproduttive di diverse specie di rapaci rupicoli, è necessario che gli appostamenti siano situati ad una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Agr. Roberto Teggi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

DGRCV19

PAGINA : 7

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



MAMMIFERI

Lagomorfi

l'ISPRA, per un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria e un minor disturbo diffuso per la fauna selvatica, ritiene opportuno prevedere un'unica data di apertura della caccia in forma vagante al 1° ottobre per tutte le specie, compresi la **Lepre comune** ed il **Coniglio selvatico**. Per tali specie l'adozione di tale periodo consentirebbe inoltre un più completo sviluppo degli ultimi nati ed il completamento del ciclo riproduttivo.

Cinghiale

Relativamente al prelievo del Cinghiale in forma collettiva, l'ISPRA indica quali periodi per la caccia dal 1° ottobre - 31 dicembre oppure, dal 1° novembre 31 gennaio.

Tesserino venatorio:

L'Istituto propone la riconsegna del tesserino entro il mese di marzo successivo alla chiusura della stagione venatoria, allo scopo di poter consentire l'elaborazione dei dati relativi ai carnieri, prima dell'inizio della stagione successiva e per ottemperare agli obblighi derivanti dal Decreto 6 novembre 2012;

PRESO ATTO del parere dell'ISPRA, sopra indicato;

CONSIDERATO che in merito alle valutazioni espresse dall'Istituto, si ritiene opportuno esprimere le considerazioni di seguito riportate:

Relativamente alla **Moretta** non si è ritenuto di adottare il regime di sospensione suggerito dall'ISPRA; in merito alle motivazioni, si rimanda all'analisi puntuale riportata di seguito, ove vengono trattate singolarmente tutte le specie oggetto di prelievo;

In merito ai periodi di **apertura** e di **chiusura** della caccia, si ritiene non sussistano i presupposti per l'attuazione dei suggerimenti formulati dall'ISPRA per i motivi di carattere generale di seguito riportati:

- a) il parere ISPRA non fornisce riferimenti diretti alla realtà territoriale della Liguria, né individua su quali specie non cacciabili si verificherebbe il disturbo paventato, sia in apertura che in chiusura di stagione;
- b) la stagione venatoria dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, (come peraltro disposto dalla normativa nazionale L.157/1992), si è svolta per decenni in Liguria e in tutta Italia, senza che ciò abbia determinato il declino delle popolazioni di uccelli nidificanti o svernanti nel nostro Paese (www.mito2000.it, Zenatello et al., 2014);
- c) i documenti europei KC e Guida alla disciplina della caccia, consentirebbero l'apertura della caccia a numerose specie già dalla fine di agosto, come effettivamente avviene in altri Stati membri dell'Unione e che pertanto la data

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Agr. Roberto Teggi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

DGRCV19

PAGINA : 8

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



di apertura dalla terza domenica di settembre appare già prudenziale rispetto a quanto la Direttiva 2009/147/CE consentirebbe;

- d) ISPRA con nota prot. N. 12006 del 13/03/2017 avente ad oggetto: “Nuovo approccio per la determinazione delle date di migrazione e sua applicazione nell’ambito dei pareri sui calendari venatori regionali” sottolinea che, nelle more delle analisi che verranno condotte sulle rotte di migrazione nei diversi Paesi, è da attendersi che i risultati consentiranno di riconsiderare le date di inizio dei movimenti di ritorno oggi indicate, ipotizzando quindi che la data di inizio dei movimenti stessi in Italia possa risultare posticipata;

Ad integrazione delle motivazioni sopra riportate, si rimanda a quanto espressamente indicato per ogni singola specie nelle apposite sezioni.

Moriglione

Per tale specie, e più in generale per tutte le altre specie acquatiche precedentemente elencate, la Regione annualmente, già dal 2011, conduce l’analisi informatizzata dei tesserini venatori garantendo, tramite l’elaborazione dei dati relativi agli abbattimenti, un monitoraggio costante sull’andamento delle stagioni venatorie, i cui risultati vanno ad incidere sull’individuazione dei carnieri.

Pavoncella

Relativamente alla Pavoncella vale lo stesso discorso fatto in precedenza per il Moriglione e, relativamente alla pressione venatoria, questa viene contenuta attraverso il rispetto dei limiti di carnieri suggeriti da ISPRA, 5 capi giornalieri e 25 stagionali.

Tortora selvatica

Per quanto riguarda la Tortora selvatica il calendario che si propone, prevede per tale specie un carnieri giornaliero e stagionale non superiore rispettivamente a 5 e 25 capi per cacciatore, in linea con la Guida per la stesura dei calendari venatori, redatta dall’ISPRA. Nel periodo dalla terza domenica di settembre al 30 settembre, la caccia a tale specie è consentita solo da appostamento, recependo, limitatamente a questo periodo, quanto suggerito da ISPRA.

Allodola

In merito all’**Allodola**, i termini di avvio e di chiusura della caccia previsti dalla presente proposta di calendario, rispettivamente 1° ottobre e 31 dicembre, ed i carnieri stagionale e giornaliero, rispettivamente di 50 e 10 capi per cacciatore, sono perfettamente in linea con quanto stabilito dall’accordo raggiunto in sede di Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sul *Piano di gestione nazionale per l’allodola*, (pag. 24 par. 6.2.2. del doc.).

Per le specie summenzionate, inoltre, si rimanda all’analisi puntuale riportata di seguito ove vengono trattate singolarmente tutte le specie cacciabili.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Agr. Roberto Teggi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

DGRCV19

PAGINA : 9

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



Giornate di caccia aggiuntive

Per quanto attiene le giornate aggiuntive nel periodo 1° ottobre – 30 novembre, appare opportuno rilevare che dallo studio “Analisi dei capi abbattuti in Regione Liguria durante le “giornate aggiuntive” - Report preliminare (marzo 2019), predisposto dal Centro Studi Bionaturalistici (CESBIN), è emerso che le analisi preliminari condotte non abbiano portato a rilevare differenze statisticamente significative tra le Stagioni Venatorie considerate per quanto riguarda il numero di capi abbattuti per le cinque specie target da coloro che abbiano dichiarato sul Tesserino Venatorio come tipologia di caccia “Giornate aggiuntive solo da appostamento”. Considerando gli andamenti dei pesi medi percentuali degli abbattimenti avvenuti durante le “giornate aggiuntive” all’interno delle Stagioni Venatorie analizzate, rappresentati sia come peso medio percentuale del numero totale di capi abbattuti durante le “giornate aggiuntive” rispetto al numero totale di capi abbattuti all’interno dell’intera Stagione Venatoria considerata (“N° % TOT”) sia come peso medio percentuale del numero totale di capi abbattuti in “giornata aggiuntiva” rispetto al numero totale di capi abbattuti durante le decadi di Ottobre e Novembre per la Stagione Venatoria considerata (“N° % G.A.”), per tutte e cinque le specie target analizzate si evidenzia una relativa costanza degli stessi durante le Stagioni Venatorie prese in considerazione. Per la Cesena (*Turdus pilaris*) sembrerebbe delinearsi graficamente un lieve incremento nell’andamento del solo parametro “N° % G.A.” tra le Stagioni Venatorie considerate, ma questo risultato grafico va preso con le dovute cautele visti i numeri relativamente bassi di capi abbattuti per la specie e comunque, anche per questa come per le altre specie target, il confronto statistico effettuato sul numero di capi abbattuti nelle “giornate aggiuntive” non ha rilevato differenze statisticamente significative tra le Stagioni Venatorie analizzate. A fronte tuttavia del parere di ISPRA nel quale la specie tordo sassello viene segnalata in stato di conservazione sfavorevole, si ritiene di recepire integralmente le indicazioni di ISPRA adottando una giornata aggiuntiva anziché due per tale specie. Diversamente, relativamente alla specie colombaccio, si confermano le due giornate aggiuntive settimanali, con riduzione del carniere massimo giornaliero da 15 a 10 capi. Per le specie: merlo, tordo bottaccio e cesena, si confermano le due giornate aggiuntive settimanali, con riduzione del carniere massimo giornaliero da 25 a 15 capi; la scelta di mantenere un carniere ridotto per le specie sopra richiamate è motivata dalla volontà di disporre di una serie di dati più significativa (almeno biennale) sulla quale valutare gli effetti della riduzione del prelievo sullo stato di conservazione complessivo delle specie in parola.

Nel citato parere dell’ISPRA, inoltre, si fa riferimento alla locuzione "da appostamento fisso"; al riguardo, si evince chiaramente che tale affermazione è stata utilizzata in modo a-tecnico intendendo fare riferimento alla "caccia da fermo", cioè non vagante (ossia, all'unica opzione possibile prevista per tale tipo di caccia).

Non potrebbe essere altrimenti, posto che l'art. 34, comma 7, l.r. n. 29/1994 (in linea con l'art. 18, comma 6, legge n. 157/1992) prevede che "Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, la Regione, sentito l'ISPRA e tenuto conto delle consuetudini locali, può anche in deroga al comma 5 dell'articolo 18 della l. 157/1992, prevedere l'integrazione di due giornate settimanali per l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nel periodo intercorrente fra il 10 ottobre ed il 30 novembre" senza operare alcuna distinzione tra appostamento fisso e temporaneo.

Si consideri, inoltre, che i dati riportati sia dalla Regione che da ISPRA ai fini dell'istituzione delle due giornate aggiuntive di caccia fanno riferimento agli abbattimenti effettuati – senza alcun distinguo – da appostamenti fissi e temporanei.

Fermo quanto sopra, il parere ISPRA non indica in alcun modo le ragioni per le quali le esigenze di tutela dell’avifauna sarebbero soddisfatte esclusivamente dalla caccia mediante appostamento in sede fissa piuttosto che con appostamento in sede temporanea.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Agr. Roberto Teggi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

DGRCV19

PAGINA : 10

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



Forme di Caccia

Per quanto riguarda le zone umide frequentate dagli uccelli acquatici nel periodo di attenzione segnalato da ISPRA (20-31 gennaio), si ritiene che non sussistano i presupposti per accogliere i suggerimenti formulati dall'Istituto medesimo. Si fa presente che la Regione Liguria ha istituito un elevato numero di aree protette in habitat umidi, che garantiscono un efficace sistema di protezione dell'avifauna acquatica durante tutto l'anno solare, che gode quindi di aree a completo divieto di caccia, come previsto dalla Legge 157/92 e dalla legge regionale 29/1994. Questa situazione permette di ridurre al minimo l'effetto disturbo, ed è una soluzione esplicitamente suggerita dalla Guida alla disciplina della Caccia UE al paragrafo 2.6.22. In relazione alla stagione di caccia agli uccelli acquatici si fa presente che il Ministero dell'Ambiente, nell'ambito della Procedura EU PILOT 6955/ENVI/2014, nulla ha eccepito alle regioni italiane in relazione alla data di apertura alla terza domenica di settembre né alla data di chiusura al 31 gennaio, in quanto del tutto compatibili con la direttiva 147/2009/CE e i documenti interpretativi di questa "Key Concepts" e "Guida alla disciplina della Caccia".

Dall'analisi dello studio "Atlante degli Habitat - Natura 2000 in Liguria" realizzato da Regione Liguria, con la collaborazione di ARPAL e UNIGE, è emerso che, delle 18 tipologie di habitat catalogate, solo in 5 è stata rilevata una presenza di uccelli acquatici; questa risulta frammentaria ed estremamente limitata in termini di estensione superficiale.

Si elencano di seguito gli habitat individuati:

- Habitat 3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione, segnalati in Liguria solo nella piana alluvionale del Magra, del Roia, a Cave Ferecchi e a Pian della Badia presso Tiglieto; l'habitat è frequentato da specie diverse di anatidi.
- Habitat 3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione, segnalati in Liguria nella Piana alluvionale del Magra, lungo il Vara, in Val d'Aveto, sul Massiccio del Beigua e nel Gruppo di Voltri; siti frequentati da diverse specie di anatidi;
- Habitat 3270 - Fiumi con argini melmosi con vegetazione, lungo alcuni corsi d'acqua soprattutto del versante padano (es. Bormida e affluenti); l'habitat è frequentato da uccelli limicoli e anatidi, il corriere piccolo ed il martin pescatore;
- Habitat 3280 - Fiumi mediterranei a flusso permanente, caratterizzato dai principali corsi d'acqua del versante tirrenico (Roia, Centa, Arroscia, Entella, Vara, Magra); il greto è frequentato da uccelli limicoli e anatidi, il martin pescatore ed il corriere piccolo;
- Habitat 3290 - Fiumi mediterranei a flusso intermittente, tratti di corsi d'acqua del versante tirrenico, soprattutto a ponente (Nervia, Roia); il greto è frequentato da uccelli limicoli e anatidi, il martin pescatore ed il corriere piccolo.

Si sottolinea che l'analisi contenuta nello studio citato non menziona l'attività venatoria come fattore di rischio e/o di minaccia per i suddetti habitat, che risultano, peraltro, in parte già interdetti all'attività venatoria stessa in quanto ricadenti in zone urbanizzate o protette. A riprova di ciò, infatti, lo studio in parola cita, quali principali fattori di rischio e/o di minaccia per gli habitat, i fenomeni di alterazione degli alvei (escavazioni, cementificazione, interrimento, ecc.) e del regime idrologico (captazioni).

Per quanto riguarda i rapaci rupicoli è stato verificato (Atlante degli Habitat - Natura 2000 in Liguria, redatto in collaborazione con ARPAL e Università di Genova anno 2008 - Uccelli e Mammiferi di Liguria redatto in collaborazione con l'Università di Genova anno 2004 - Atlante degli uccelli nidificanti in Liguria anno 1989) che in Liguria nidificano sporadicamente tre specie in modo particolare nel ponente: aquila reale, falco pellegrino e gufo reale.

Le prime due specie hanno periodi di nidificazione diversi dal periodo di attenzione segnalato da ISPRA (21-31 gennaio) ossia a partire da marzo per il pellegrino e ad aprile per l'aquila reale; per quanto riguarda il gufo reale, il periodo di riproduzione inizia verso la terza decade di gennaio, quando l'attività venatoria alla fauna migratrice è limitata a due giornate settimanali.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Agr. Roberto Teggi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

DGRCV19

PAGINA : 11

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



Appare, comunque, opportuno sottolineare quanto segue:

- nell'ambito della pianificazione faunistico venatoria regionale le pareti rocciose sono state sottoposte a valutazione di incidenza per valutare il rischio di disturbo delle specie rupicole nidificanti;
- in linea generale, le zone nelle quali sono state osservate le specie citate sono incluse in zone di protezione a vario titolo (Parchi naturali, Oasi ecc); inoltre, considerato che il periodo critico per tali specie coincidente con il periodo di nidificazione e allevamento della prole è compreso tra febbraio e luglio, la Regione provvede a disporre il divieto totale di arrampicata in ottemperanza a quanto previsto all'articolo 11 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni;
- nelle altre zone, la Regione effettua monitoraggi e censimenti specifici e provvede con atti mirati, qualora sia comprovata la nidificazione delle specie oggetto di tutela, a predisporre specifiche misure di mitigazione per eventuali situazioni di accertata incompatibilità;

Relativamente ai **lagomorfi** (Lepre comune e Coniglio selvatico), si rimanda all'analisi puntuale riportata di seguito ove vengono trattate singolarmente tutte le specie cacciabili.

In quanto alla caccia al **Cinghiale**, è stato individuato il periodo dal 6 ottobre al 6 gennaio, nel rispetto della normativa vigente che, per tale specie, consente il prelievo venatorio a partire dal 1 ottobre fino al 31 gennaio, per un arco temporale massimo di tre mesi. L'ISPRA in merito al periodo proposto dalla Regione ha espresso parere favorevole.

Relativamente al **tesserino venatorio** le ipotesi formulate dall'ISPRA saranno attentamente valutate al fine della loro eventuale introduzione quali modifiche alla l.r. 29/1994 la quale attualmente prevede, che il rilascio dello stesso sia subordinato alla riconsegna di quello usato dal richiedente nell'ultima stagione venatoria (articolo 38, comma 5).

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto precedentemente espresso, fornire ulteriori indicazioni ed esplicitare il supporto motivazionale alle scelte che hanno indotto la Regione Liguria a fissare le date di apertura e chiusura dell'attività venatoria, ed in particolare esplicitarle per ogni singola specie come di seguito riportato:

Lepre europea (Lepus europaeus):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 30 novembre, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- la lepre europea (Lepus europaeus) è considerata in generale una specie a basso rischio di estinzione ed è, pertanto, inserita nella categoria "Minima preoccupazione" della lista rossa dell'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (IUCN);
- le forme di prelievo praticate sono sostenibili, si basano su stime di abbondanza o censimenti e pianificazione del prelievo e analisi dei carniere condotti a livello di ambiti territoriali di caccia (ATC);
- lo stato di conservazione della Lepre europea (Lepus europaeus) sul territorio regionale risente anche degli effetti della prassi gestionale che è basata principalmente sullo stato delle popolazioni locali e sul ripopolamento artificiale effettuato attraverso le Zone di ripopolamento e cattura esistenti; la Regione, comunque, sentiti i comitati di gestione degli ATC interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali può

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Agr. Roberto Teggi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

DGRCV19

PAGINA : 12

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



anticipare, sul territorio degli ATC, la chiusura della caccia a tale specie; gli ATC e CA, inoltre, accertato lo status locale delle popolazioni di lepre europea (*Lepus europaeus*), a seguito di censimenti e/o stime d'abbondanza, possono ridurre il carniere stagionale;

- a maggior tutela della specie ha previsto una chiusura anticipata al 30 novembre, ha limitato il carniere giornaliero a non più di un capo e il carniere stagionale a non più di otto capi: quindi, verosimilmente una buona parte dei cacciatori termina l'attività venatoria per il raggiungimento del limite di prelievo prima della prevista data di chiusura;
- la posticipazione dell'apertura del prelievo venatorio alla specie Lepre europea (*Lepus europaeus*) come suggerito dall'ISPRA ai primi di ottobre per favorire il completamento del ciclo riproduttivo ha scarsissimo impatto su tale completamento in considerazione del fatto che nel bimestre settembre - ottobre (come si rileva dal grafico "Fenologia delle nascite nella lepre europea" incluso nel parere ISPRA) si verificano meno del 5 per cento delle nascite;
- unificare l'inizio del prelievo alle due specie classiche di selvaggina stanziale - lepre e fagiano - con l'inizio della stagione venatoria consente una differenziazione dell'attività venatoria con conseguente ripartizione della stessa pressione su più specie;
- da ultimo, non è da sottacere che le regioni limitrofe, con le quali tradizionalmente esiste un marcato interscambio dei cacciatori, prevedono per tale specie la data di apertura alla terza domenica di settembre, coincidente con l'apertura generale della caccia. Nella gestione pratica, qualora si prevedesse una apertura posticipata della caccia alla lepre nel territorio della Regione Liguria, si verificherebbe una maggiore pressione venatoria su detta specie dovuta allo spostamento dei cacciatori residenti nelle regioni limitrofe che avrebbero l'opportunità di effettuare, di fatto, una seconda apertura alla lepre (prima apertura sul proprio territorio, seconda sul territorio della Regione Liguria);

Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 30 novembre, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- è stata considerata anche l'opportunità di uniformare l'avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale per evitare che si verificano eccessive pressioni utilizzando aperture differenziate su singole specie;
- l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo "Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria", riporta che "il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico per quanto concerne le popolazioni dell'Italia peninsulare e della Sardegna";

Cinghiale (*Sus scrofa*)

La Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio in forma collettiva al cinghiale il periodo compreso tra il 6 ottobre 2019 ed il 6 gennaio 2020;

- la caccia di selezione al cinghiale in Liguria, viene autorizzata sulla base delle linee guida nazionali elaborate da ISPRA.

Fagiano (*Phasianus colchicus*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 30 novembre e il periodo compreso fra il 1° dicembre e il 31 gennaio, sulla base di piani di prelievo, redatti

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Agr. Roberto Teggi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

DGRCV19

PAGINA : 13

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



dagli ATC e CA, commisurati alla dinamica della popolazione che prevedano l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- unificare l'inizio del prelievo alle due specie classiche di selvaggina stanziale, lepre e fagiano, con l'inizio della stagione venatoria consente una differenziazione dell'attività venatoria con conseguente ripartizione della stessa pressione su più specie;
- il prelievo venatorio di questa specie nei mesi di dicembre e gennaio risulta compatibile con il periodo di riproduzione indicato nel documento "Key Concepts";
- sulla base di raccomandazioni e pareri forniti dall'ISPRA, ha limitato il carniere stagionale a numero venti capi: quindi, verosimilmente una buona parte dei cacciatori termina l'attività venatoria per il raggiungimento del limite di prelievo prima della prevista data di chiusura;
- il prelievo nei mesi di dicembre e di gennaio è consentito soltanto nelle aziende faunistiche venatorie, secondo le previsioni contenute nei piani di prelievo annuali approvati dalla Regione, nelle aziende agri-turistico venatorie e nelle aree oggetto di interventi di gestione secondo le previsioni di piani di prelievo proposti dagli ATC e approvati dalla Regione, condizionati dall'esistenza e consistenza, in ciascuna area o distretto, di popolazioni in grado di garantire il prelievo stesso;
- la Regione, sentiti i comitati di gestione degli ATC interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, può anticipare, sul territorio degli ATC, la chiusura a tale specie;

Starna (Perdix perdix):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 30 novembre sulla base di piani di prelievo, redatti dagli ATC e CA, commisurati alla dinamica della popolazione che prevedano l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- unificare l'inizio del prelievo alle specie classiche di selvaggina stanziale lepre fagiano, starna, pernice rossa, con l'inizio della stagione venatoria consente una differenziazione dell'attività venatoria con conseguente ripartizione della stessa pressione su più specie;
- gli ATC e CA possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia;
- l'ISPRA, a pagina 11 della Guida, indica che: "Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico e compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts" (terza decade di settembre)." Al riguardo si reputa si possa autorizzare l'arco temporale di cui all'articolo 18, comma 1, della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni (dalla terza domenica di settembre a fine dicembre) in quanto si ritiene che tra la terza domenica di settembre ed il primo giorno di ottobre (date separate da sole sei giornate di caccia) non sia dato riscontrare, almeno in territorio ligure, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani appartenenti alla specie Starna. Per contro, la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di "doppia apertura generale" della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (nell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre) a carico delle specie per le quali l'Istituto non suggerisce l'apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Agr. Roberto Teggi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

DGRCV19

PAGINA : 14

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



- ha recepito l'indicazione espressa nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie l'anticipo della data di chiusura al 30 novembre";

Pernice rossa (Alectoris rufa):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 30 novembre sulla base di piani di prelievo provinciali, redatti dagli ATC e CA, commisurati alla dinamica della popolazione che prevedano l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- unificare l'inizio del prelievo alle specie classiche di selvaggina stanziale, lepore fagiano, starna, pernice rossa, con l'inizio della stagione venatoria consente una differenziazione dell'attività venatoria con conseguente ripartizione della stessa pressione su più specie;
- Gli ATC e CA, possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia;
- l'ISPRA, nella Guida, indica che "Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico e compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts" (terza decade di settembre)." Al riguardo si reputa si possa autorizzare l'arco temporale di cui all'articolo 18, comma 1, della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni (dalla terza domenica di settembre a fine dicembre) in quanto si ritiene che tra la terza domenica di settembre ed il primo giorno di ottobre (date separate da sole sei giornate di caccia) non sia dato riscontrare, almeno in territorio ligure, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani appartenenti alla specie Pernice rossa. Per contro, la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di "doppia apertura generale" della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (nell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre) a carico delle specie per le quali l'Istituto non suggerisce l'apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica;
- ha recepito l'indicazione espressa nel parere e nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie l'anticipo della data di chiusura al 30 novembre";

Merlo (Turdus merula):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 dicembre e il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 30 settembre solo da appostamento con il limite di 5 capi-cacciatore al giorno, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" (seconda decade di gennaio) è posteriore rispetto alla data di chiusura della caccia a tale specie;
- ha recepito l'indicazione espressa nel parere e nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie lo svolgimento della caccia nel mese di settembre solo da appostamento con il limite di carniere giornaliero di cinque capi";

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Agr. Roberto Teggi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

DGRCV19

PAGINA : 15

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N.....NP/12217
DEL PROT. ANNO.....2019



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro
Politiche della montagna e della fauna selvatica - Settore

Quaglia (Coturnix coturnix):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 ottobre, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 settembre), la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di fine riproduzione e dipendenza, indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafi 2.7.2 e 2.7.9);
- l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo "Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria", riporta che "il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico";
- i dati più recenti aggiornati al 2014 dello studio nazionale sulle popolazioni nidificanti in Italia MITO2000 (www.Mito2000.org) dimostra per la specie quaglia un "incremento moderato" dal 2000 al 2014 ovvero nell'arco di 15 anni in cui la caccia si è svolta sempre in Italia a partire dalla terza domenica di settembre, dimostrando così che l'apertura in tale data non influisce negativamente sulla popolazione nidificante in Italia;
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venticinque capi;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie l'anticipo della data di chiusura al 31 ottobre";

Tortora (Streptopelia turtur):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre il 31 ottobre, nel periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 30 settembre solo da appostamento in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (terza decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni", relativamente alla specie, nel paragrafo "Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria", riporta che: "Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 dicembre) è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea e risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico. Anche il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della l. 157/92, può essere ritenuto accettabile";
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venti capi;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Agr. Roberto Teggi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

DGRCV19

PAGINA : 16

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N.....NP/12217
DEL PROT. ANNO.....2019



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro
Politiche della montagna e della fauna selvatica - Settore

- ha recepito l'indicazione espressa nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie l'anticipo della data di chiusura al 31 ottobre", nonché la modalità di svolgimento della caccia nel mese di settembre esclusivamente nella forma d'appostamento contenuta nel parere ISPRA 2014;

Alzavola (Anas crecca):

La Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio;

- la legge nazionale 157/92, che ha recepito la Direttiva Uccelli 147/2009/CE (ex 79/409/CE), successivamente ulteriormente modificata in adeguamento alla citata direttiva (Legge Comunitaria 2010), stabilisce per la specie Alzavola, all'articolo 18, un arco temporale di caccia dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio.
- un periodo di caccia compreso fra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con un periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la data di inizio della migrazione prenuziale secondo il documento Ornis "Key Concepts" coincide con la terza decade di gennaio, pertanto utilizzando la decade di sovrapposizione stabilita dalla Guida interpretativa della Direttiva 147/2009/CE, ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9, riconosciuta da ISPRA, quale facoltà delle regioni, il prelievo può essere consentito fino alla fine di gennaio,
- tale specie, oggetto di studio con radiotelemetria satellitare in Toscana, Lombardia e Veneto per 4 anni ha dimostrato di iniziare la migrazione pre nuziale non prima della prima decade di febbraio (Giunchi et al.,2018);
- la specie dimostra un incremento delle presenze in Italia durante il periodo invernale e una classificazione favorevole a livello europeo, dimostrando così che serie di stagioni venatorie estese fino al 31 gennaio non hanno indotto effetti negativi sulle popolazioni della specie (Zenatello M., Baccetti N., Borghesi T. - 2014 Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia - Distribuzione stima e trend delle popolazioni nel 2001-2010. ISPRA Serie Rapporti, 2006/2014).

Beccaccino (Gallinago gallinago):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" è successiva al 31 gennaio per cui la specie non viene cacciata durante il periodo di migrazione pre nuziale;

Frullino (Lymnocyptes minimus)

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Agr. Roberto Teggi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

DGRCV19

PAGINA : 17

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" è successiva al 31 gennaio per cui la specie non viene cacciata durante il periodo di migrazione prenuziale;

Canapiglia (anas strepera)

La Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio;

- la legge nazionale 157/92, che ha recepito la Direttiva Uccelli 147/2009/CE (ex 79/409/CE), successivamente ulteriormente modificata in adeguamento alla citata direttiva (Legge Comunitaria 2010), stabilisce per la specie Canapiglia, all'articolo 18, un arco temporale di caccia dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio.
- un periodo di caccia compreso fra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con un periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la data di inizio della migrazione prenuziale secondo il documento Ornis "Key Concepts" coincide con la terza decade di gennaio, pertanto utilizzando la decade di sovrapposizione stabilita dalla Guida interpretativa della Direttiva 147/2009/CE, ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9, riconosciuta da ISPRA, quale facoltà delle regioni, il prelievo può essere consentito fino alla fine di gennaio,
- la specie dimostra un incremento delle presenze in Italia durante il periodo invernale dal 1993 al 2010 e una classificazione favorevole a livello europeo, dimostrando così che serie di stagioni venatorie estese fino al 31 gennaio non hanno indotto effetti negativi sulle popolazioni della specie (Zenatello M., Baccetti N., Borghesi T. – 2014 Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia – Distribuzione stima e trend delle popolazioni nel 2001-2010. ISPRA Serie Rapporti, 2006/2014).

Codone (Anas acuta):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, in quanto:

- la legge nazionale 157/92, che ha recepito la Direttiva Uccelli 147/2009/CE (ex 79/409/CE), successivamente ulteriormente modificata in adeguamento alla citata direttiva (Legge Comunitaria 2010), stabilisce per la specie Codone, all'articolo 18, un arco temporale di caccia dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio.
- un periodo di caccia compreso fra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con un periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la data di inizio della migrazione prenuziale secondo il documento Ornis "Key Concepts" coincide con la terza decade di gennaio, pertanto utilizzando la decade di sovrapposizione stabilita dalla Guida interpretativa della Direttiva 147/2009/CE, ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9, riconosciuta da ISPRA, quale facoltà delle regioni, il prelievo può essere consentito fino alla fine di gennaio;
- la specie dimostra un incremento delle presenze in Italia durante il periodo invernale dal 1993 al 2010, dimostrando così che serie di stagioni venatorie estese fino al 31 gennaio non hanno indotto effetti negativi sulle popolazioni della specie (Zenatello M., Baccetti N., Borghesi T. – 2014 Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia – Distribuzione stima e trend delle popolazioni nel periodo 2001-2010. ISPRA Serie Rapporti, 2006/2014).
- ha introdotto, come proposto da ISPRA, un limite di carniere massimo giornaliero pari a 5 capi e uno stagionale pari a 25 capi per cacciatore.

Fischione (Anas penelope):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, in quanto:

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Agr. Roberto Teggi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

DGRCV19

PAGINA : 18

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



- la legge nazionale 157/92, che ha recepito la Direttiva Uccelli 147/2009/CE (ex 79/409/CE), successivamente ulteriormente modificata in adeguamento alla citata direttiva (Legge Comunitaria 2010), stabilisce per la specie Fischione, all'articolo 18, un arco temporale di caccia dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio.
- un periodo di caccia compreso fra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con un periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" è successiva al 31 gennaio per cui la specie non viene cacciata durante il periodo di migrazione prenuziale.
- la specie dimostra un incremento delle presenze in Italia durante il periodo invernale dal 1993 al 2010, dimostrando così che serie di stagioni venatorie estese fino al 31 gennaio non hanno indotto effetti negativi sulle popolazioni della specie (Zenatello M., Baccetti N., Borghesi T. – 2014 Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia Distribuzione stima e trend delle popolazioni nel periodo 2001-2010. ISPRA Serie Rapporti, 2006/2014).

Folaga (Fulica atra):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (terza decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentito dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafi 2.7.2 e 2.7.9).
- la specie dimostra un incremento delle presenze in Italia durante il periodo invernale dal 1993 al 2010 e una classificazione favorevole a livello europeo, dimostrando così che serie di stagioni venatorie estese fino al 31 gennaio non hanno indotto effetti negativi sulle popolazioni della specie (Zenatello M., Baccetti N., Borghesi T. – 2014 Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia – Distribuzione stima e trend delle popolazioni nel 2001-2010. ISPRA Serie Rapporti, 2006/2014).

Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (terza decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con l'inizio della terza decade di febbraio;
- la gallinella d'acqua è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- ha scelto, a maggior tutela degli altri rallidi, di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei rallidi.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Agr. Roberto Teggi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

DGRCV19

PAGINA : 19

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



Porciglione (Rallus aquaticus)

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 gennaio, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- un periodo di caccia compreso fra il 1° ottobre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con un periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" è successiva al 31 gennaio per cui la specie non viene cacciata durante il periodo di migrazione prenuziale.

Germano reale (Anas platyrhynchos):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, nonché al fatto che una parte rilevante degli effettivi presenti in Italia è da considerarsi stanziale e tendenzialmente in incremento;
- l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni", relativamente alla specie, nel paragrafo "Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria", riporta che: "Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre - 31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea che prevedrebbero una chiusura anticipata al 31 dicembre. Va tuttavia osservato che il buono stato di conservazione della specie in Europa e l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia permettono la prosecuzione dell'attività di prelievo fino al termine previsto, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della popolazione stessa";
- la quasi totalità delle zone umide liguri di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- la specie dimostra un incremento delle presenze in Italia durante il periodo invernale dal 1993 al 2010 e una classificazione favorevole a livello europeo, dimostrando così che serie di stagioni venatorie estese fino al 31 gennaio non hanno indotto effetti negativi sulle popolazioni della specie (Zenatello M., Baccetti N., Borghesi T. - 2014 Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia - Distribuzione stima e trend delle popolazioni nel 2001-2010. ISPRA Serie Rapporti, 2006/2014).

Marzaiola (Anas querquedula):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, in quanto:

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Agr. Roberto Teggi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

DGRCV19

PAGINA : 20

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



- la legge nazionale 157/92, che ha recepito la Direttiva Uccelli 147/2009/CE (ex 79/409/CE), successivamente ulteriormente modificata in adeguamento alla citata direttiva (Legge Comunitaria 2010), stabilisce per la specie Marzaiola, all'articolo 18, un arco temporale di caccia dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio.
- un periodo di caccia compreso fra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con un periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" è successiva al 31 gennaio per cui la specie non viene cacciata durante il periodo di migrazione prenuziale.

Mestolone (Anas clypeata):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, in quanto:

- la legge nazionale 157/92, che ha recepito la Direttiva Uccelli 147/2009/CE (ex 79/409/CE), successivamente ulteriormente modificata in adeguamento alla citata direttiva (Legge Comunitaria 2010), stabilisce per la specie Mestolone, all'articolo 18, un arco temporale di caccia dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio.
- un periodo di caccia compreso fra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con un periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" è successiva al 31 gennaio per cui la specie non viene cacciata durante il periodo di migrazione prenuziale.
- la specie dimostra un incremento delle presenze in Italia durante il periodo invernale dal 1993 al 2010 e una classificazione favorevole a livello europeo, dimostrando così che serie di stagioni venatorie estese fino al 31 gennaio non hanno indotto effetti negativi sulle popolazioni della specie (Zenatello M., Baccetti N., Borghesi T. – 2014 Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia – Distribuzione stima e trend delle popolazioni nel 2001-2010. ISPRA Serie Rapporti, 2006/2014).

Moriglione (Aythya ferina):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, in quanto:

- la legge nazionale 157/92, che ha recepito la Direttiva Uccelli 147/2009/CE (ex 79/409/CE), successivamente ulteriormente modificata in adeguamento alla citata direttiva (Legge Comunitaria 2010), stabilisce per la specie Moriglione, all'articolo 18, un arco temporale di caccia dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio.
- un periodo di caccia compreso fra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con un periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" è successiva al 31 gennaio per cui la specie non viene cacciata durante il periodo di migrazione prenuziale.
- vista la modifica dello stato delle popolazioni europee nella "Red list of european birds" che ha modificato in "vulnerabile" la definizione sia in Europa che in UE, ha adottato carneri prudenziali di 2 capi giornalieri e 10 capi annuali sebbene non proposti dall'ISPRA.

Moretta (Aythya fuligula)

La Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso dal 1° novembre al 31 gennaio in quanto:

- la richiesta di divieto dell'ISPRA si fonda sulla tutela della specie Moretta tabaccata, al fine di prevenire l'abbattimento accidentale di esemplari di questa specie;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Agr. Roberto Teggi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

DGRCV19

PAGINA : 21

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



- diversamente da quanto descritto da ISPRA, lo stato della popolazione della specie Moretta tabaccata è stato oggetto di una modifica di categoria nella recentissima “European red list of birds” del 2015, ed è passata alla categoria “least concern” ovvero minima preoccupazione, la categoria delle specie comuni non a rischio;
- il report ISPRA sui censimenti invernali degli uccelli acquatici dimostra che la specie Moretta tabaccata è in forte aumento sia nel trend 2001-2010, sia nel lungo termine 1993-2010;
- il Piano d’azione nazionale per la Moretta tabaccata (Melega, 2003) giudica la popolazione nidificante in incremento e riporta che tale specie non nidifica in Liguria;
- tutti questi dati dimostrano che serie pluriennali di anni in cui la Moretta è stata cacciabile nella maggior parte delle regioni italiane non ha indotto alcun effetto negativo sulla conservazione della Moretta tabaccata, che anzi dimostra incrementi significativi sia a livello italiano, sia a livello europeo;
- la Guida alla Disciplina della Caccia UE, ai paragrafi 2.6.10 e 2.6.13, stabilisce che il problema della confusione fra specie deve essere affrontato non con l'apposizione di generalizzati divieti di caccia, ma attraverso l’istruzione dei cacciatori. A questo proposito si fa presente che tutti i cacciatori abilitati all’esercizio venatorio hanno compiuto un esame di riconoscimento delle specie selvatiche oggetto di caccia;
- la specie Moretta tabaccata compie la migrazione post nuziale fra agosto e novembre, di conseguenza con l’apertura della caccia alla Moretta il giorno 1 novembre si riduce ulteriormente il rischio di abbattimenti poiché la migrazione della stessa specie è alla fine;
- in relazione allo stato di conservazione della specie Moretta, si fa presente che la stessa è classificata “Least concern” sia in Unione Europea, sia in Europa, dalla Red List of European Birds, oltre che globalmente dall’IUCN, cioè la definizione riservata alle specie comuni e non a rischio;
- la stessa specie Moretta è stata recentemente rivalutata nella classificazione dell’accordo internazionale AEWA, cui l’Italia aderisce, riportando la definizione alla categoria C1, cioè quella delle specie non a rischio, cacciabili nei paesi aderenti senza alcun piano di gestione;
- anche in Italia la Moretta è giudicata in aumento nel breve termine 2001-2010 e stabile dal 1993 al 2010 (Zenatello et al., 2014). L’esigua popolazione nidificante è anch’essa considerata in aumento dal 2000 al 2012 (Nardelli et al., 2015).
- a recepimento del principio di precauzione si dispone il posticipo dell’apertura della caccia alla Moretta il 1 novembre e la riduzione del numero di capi abbattibili al giorno e stagionali rispettivamente di 3 e 15 capi per cacciatore.

Pavoncella (Vanellus vanellus):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l’esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l’arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (terza decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell’adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a non più di 5 capi e 25 capi annuali per cacciatore;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento “Key Concepts” coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- i dati derivanti dai censimenti invernali degli uccelli acquatici coordinati dall’ISPRA dimostrano un moderato incremento della popolazione svernante in Italia sia nel breve che nel lungo periodo (1993-2010) (Zenatello et. al.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Agr. Roberto Teggi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

DGRCV19

PAGINA : 22

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



2014), dimostrando così che serie di stagioni venatorie estese fino al 31 gennaio non hanno indotto un declino delle presenze in Italia;

- uno studio recente ha dimostrato (Souhay & Schaub 2016) che a livello europeo il prelievo venatorio non è responsabile del declino di alcune popolazioni nidificanti, mentre la causa è la riduzione della produttività di giovani, determinata dalle pratiche agricole meccanizzate e dalla predazione di volpi e corvidi;

Allodola (Alauda arvensis):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 dicembre, in quanto:

- nonostante la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) preveda l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre, ha recepito l'indicazione espressa nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia esteso al massimo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre";
- ha limitato come previsto dal Piano di gestione nazionale per l'Allodola approvato dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 15 febbraio 2018, il carniere giornaliero a 10 capi e il carniere annuale a non più di 50 capi.

Beccaccia (Scolopax rusticola):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 15 dicembre; nel periodo compreso fra il 16 dicembre e il 20 gennaio è consentita la caccia per due giornate settimanali, a scelta del cacciatore, esercitata in forma esclusiva con il prelievo massimo di 1 capo al giorno, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" è individuata nella seconda decade di gennaio;
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici", (paragrafi 2.7.2 e 2.7.9);
- la stessa decade di sovrapposizione è considerata dall'ISPRA una facoltà delle regioni come da nota prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010;
- la specie è giudicata "Least concern" ovvero "minima preoccupazione", categoria delle specie comuni e diffuse, dalla recentissima Red List of European Birds 2015 sia in Europa che in Unione Europea;
- il trend delle popolazioni in Europa è giudicato stabile, mentre nell'UE in leggero declino, ciò ha comunque consentito al pool di enti di studio ornitologico che hanno redatto la Red List of European Birds di classificarla "Least concern" sia in Europa che nell'Unione Europea
- nel report UE redatto ai sensi dell'articolo 12 della Direttiva 147/2009/CE, lo stato delle popolazioni dell'UE è stabilito "sicuro" (<http://bd.eionet.europa.eu/article12/summary?period=1&subject=A155>);
- la popolazione di Beccaccia nidificante in EU è il 10% della popolazione complessiva a cui si aggiungono i soggetti nidificanti a Est degli Urali.
- i dati d'inanellamento e di telemetria satellitare dimostrano che le beccacce in transito in Italia e in Liguria provengono da un areale vastissimo che comprende la Russia Europea e la Siberia orientale;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Agr. Roberto Teggi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

DGRCV19



- a seguito di questi dati la Commissione europea non ha rinnovato il piano di gestione internazionale sulla specie, poiché non più bisognosa di particolare tutela;
- nella bibliografia citata nella “Relazione tecnico-scientifica sull’individuazione delle decadi riferite all’Italia nel documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC” a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004, tutti gli otto lavori, citati alle pagine 35-36, tratti dalla letteratura venatoria italiana, riportano che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;
- i risultati della telemetria satellitare compiuta in Italia dimostrano che le partenze per la migrazione prenuziale delle beccacce svernanti avvengono dall’inizio di marzo (Tedeschi et al., 2017);
- ha inserito un limite di prelievo giornaliero pari a due capi ed un limite di prelievo stagionale pari a quindici capi, inferiore al limite suggerito dall’ISPRA (venti capi);
- la caccia inizia al sorgere del sole e termina al tramonto, può essere praticata solo in forma vagante con l’ausilio del cane da ferma e da cerca: ciò al fine di contrastare in modo ancor più efficace la pratica, peraltro vietata, della posta mattutina e serale;
- il Ministero dell’Ambiente, nell’ambito della Procedura EU PILOT 6955/ENVI/2014, ha consigliato alle Regioni Italiane la chiusura della caccia al 20 gennaio, e la Regione Liguria a questa proposta si è adeguata;
- è stata introdotta la disposizione che obbliga il cacciatore ad annotare immediatamente il capo abbattuto (disposizione che normalmente è riservata alle specie stanziali);
- ha recepito l’indicazione espressa nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall’ISPRA, che: “considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre”;
- il territorio della Regione Liguria non è generalmente interessato dalla condizione “ondata di gelo”, fattore climatico a cui la beccaccia risulta molto sensibile durante lo svernamento; infatti il Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, elaborato dall’ISPRA, stabilisce i seguenti criteri per la definizione di “ondata di gelo”:
 - brusco calo delle temperature minime (<10°C in 24 ore);
 - temperature medie giornaliere inferiori a quelle della norma stagionale;
 - temperature minime giornaliere molto basse;
 - temperature massime sottozero (tali da impedire il disgelo);
 - estensione minima del territorio interessato su base provinciale;
 - durata dell’ondata di gelo stimata in sei/sette giorni;
- un’analisi dei dati di prelievo venatorio di beccacce in Liguria, di 22 stagioni di caccia dal 1995/96 al 2016/17 dimostra che l’indice beccacce abbattute/numero cacciatori non ha subito diminuzioni, fluttuando da 0,19 a 0,42, con un incremento dalla stagione 2013/14 al 2016/17. Questo dato evidenzia che la presenza di beccacce in autunno e parte dell’inverno in Liguria è stata relativamente costante nell’arco di 22 stagioni, e che di conseguenza i regolamenti di caccia alla specie messi in atto dalla Regione Liguria, inclusa la data di chiusura al 20 gennaio, sono sostenibili e mantengono l’equilibrio fra sfruttamento della risorsa e conservazione della stessa.
- Un ulteriore studio realizzato dal CESBIN, sui prelievi effettuati dal 2006 al 2017 analizzati statisticamente, dimostra che il prelievo complessivo della specie in Liguria non ha subito variazioni significative. Tale elemento evidenzia che i provvedimenti relativi all’attività venatoria adottati dall’Amministrazione regionale, con previsione della chiusura della caccia al 20 gennaio, sono da considerarsi compatibili con la conservazione favorevole della specie;
- l’analisi dei censimenti della specie eseguiti in marzo con i cani da ferma offre un ulteriore parametro di valutazione della tendenza della specie in Liguria. Dal 2007 al 2017 la percentuale di avvistamenti di beccacce per totale uscite è

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Agr. Roberto Teggi)

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA
		DGRCV19
PAGINA : 24	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	



variata dal 32% del 2007 al 65% del 2017, con un aumento importante dal 2012 al 2017. L'indice avvistamenti/ore di uscita, calcolabile per il periodo 2013-2017, è rimasto relativamente costante. Questi dati confermano che la presenza di beccacce in Liguria nel periodo tardo invernale e inizio di primavera è stabile-in aumento, dimostrando anche in questo caso che la caccia così come regolata in Liguria ha mantenuto le popolazioni svernanti e in transito in condizioni favorevoli.

- è presumibile, sulla base dei precedenti punti, che una presenza così significativa nel mese di marzo stia ad indicare che la migrazione pre-nuziale abbia il suo avvio nel periodo tardo invernale;
- la Regione Liguria prevede espressamente nella propria legge regionale la possibilità di sospendere l'esercizio venatorio in caso di condizioni climatiche avverse;

Cesena (*Turdus pilaris*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 dicembre; nel periodo compreso fra il 1° e il 31 gennaio è consentita la caccia per sole due giornate settimanali con un prelievo massimo di 10 capi al giorno, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la nota ISPRA 12006 del 13/03/2017 stabilisce, diversamente da quanto oggi fissato dai KC, che la migrazione pre-nuziale della specie cominci nella terza decade di gennaio e non nella seconda;
- per questo motivo, con il semplice utilizzo della decade di sovrapposizione, prevista dalla Guida alla disciplina della caccia UE ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9, e prevista da ISPRA e Ministero Ambiente quale facoltà delle Regioni, è possibile chiudere la caccia il 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre" e la chiusura al 20 gennaio con la sovrapposizione di una decade;
- i dati riportati a pagina 222 (tabella delle ricatture estere in Italia) della pubblicazione ISPRA (Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma.) evidenziano che fra la prima e la seconda decade di gennaio non ci sono differenze nella percentuale di ricatture, mentre una leggera diminuzione si verifica nella terza decade, e una ripresa si ha nella prima decade di febbraio coincidente verosimilmente con l'inizio della migrazione prenuziale;
- nei dati contenuti nella pubblicazione Scebba S., 1987-I tordi in Italia, Editoriale Olimpia, in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e Aree Euring, si indica come febbraio sia il mese, di quelli interessati dalla migrazione prenuziale, con il più alto numero di ricatture coincidente presumibilmente con il picco massimo della migrazione che ha il suo inizio (come descritto dall'autore) per i suoi contingenti provenienti dalle aree nordiche in anticipo rispetto a quelli dell'Europa centrale, che si mantengono nei luoghi di svernamento più a lungo (tutto febbraio); da ciò si può evincere che movimenti migratori iniziali possono essere ricondotti alla prima decade di febbraio (FEB 1), dato che per i due gruppi le presenze si mantengono costanti per tutto gennaio e da febbraio si registra un calo marcato a carico delle popolazioni nordiche;
- sulla base dei dati contenuti nella pubblicazione INFS ora ISPRA (Licheri D., Spina F., 2002 - Biodiversità dell'avifauna italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi (parte II. Alaudidae - Sylviidae). Biol. Cons. Fauna, 112: 1-208), gli autori affermano a pagina 108 che "A fronte di un calo marcato nelle catture tra dicembre e gennaio,

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Agr. Roberto Teggi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

DGRCV19

PAGINA : 25

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



un successivo aumento si osserva nella terza decade di gennaio, con totali che scendono progressivamente fino ad aprile”;

- nella bibliografia citata nella “Relazione tecnico-scientifica sull’individuazione delle decadi riferite all’Italia nel documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC” a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004 tutti gli otto lavori, citati alle pagine 49-50, tratti dalla letteratura venatoria italiana, riportano che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;
- alla luce di quanto sopra riportato è evidente che l’inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l’Italia ricade tra l’ultima decade di gennaio e le prime di febbraio. Pertanto, pur volendo prendere, nella più conservativa delle ipotesi, a riferimento la terza decade di gennaio la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici” e consentirebbe la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie;

Colombaccio (Columba palumbus):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l’esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 dicembre; nei periodi dalla terza domenica di settembre al 30 settembre e dall’11 gennaio al 10 febbraio è consentita la caccia esclusivamente da appostamento. Il carniere massimo, per cacciatore, dal 1° al 10 febbraio, è limitato a 5 capi al giorno, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l’arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- in particolare per quanto attiene la specie colombaccio (Columba palumbus), il documento dell’ISPRA nello specifico individua testualmente come - “specie considerata in buono stato di conservazione che in Italia nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori”, per la quale “si è verificata una recente espansione dell’areale ed un incremento della popolazione, più evidente nelle regioni settentrionali e centrali” ed infine “il Colombaccio mostra un’estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò, la “Guida alla disciplina della caccia” giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo (si veda in particolare il § 3.4.31), anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va, inoltre, considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre (ISPRA, “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, articolo 42”), (pagina 28));
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento “Key Concepts” coincide con l’inizio della terza decade di febbraio;
- il colombaccio è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- ha recepito l’indicazione espressa nel parere e nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall’ISPRA che “considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie l’esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio da appostamento”;

Cornacchia grigia (Corvus corone cornix):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l’esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 dicembre e dall’11 gennaio al 10 febbraio in quanto:

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Agr. Roberto Teggi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

DGRCV19

PAGINA : 26

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la cornacchia grigia è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni", relativamente alla specie, nel paragrafo "Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria", riporta che: "Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della l. 157/92 può essere ritenuto accettabile";

Cornacchia nera (Corvus corone corone):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 dicembre e dall'11 gennaio al 10 febbraio in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la cornacchia nera è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni", relativamente alla specie, nel paragrafo "Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria", riporta che: "Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della l. 157/92 può essere ritenuto accettabile";

Gazza (Pica pica):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 dicembre e dall'11 gennaio al 10 febbraio in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la gazza è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni", relativamente alla specie, nel paragrafo "Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria", riporta che: "Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Agr. Roberto Teggi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

DGRCV19

PAGINA : 27

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della l. 157/92 può essere ritenuto accettabile”;

Ghiandaia (Garrulus glandarius):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 dicembre e dall'11 gennaio al 10 febbraio in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la ghiandaia è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- L'ISPRA nel documento “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni”, relativamente alla specie nel paragrafo “Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria”, riporta che: “Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della l. 157/92 può essere ritenuto accettabile”;

Tordo bottaccio (Turdus philomelos):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 dicembre; dalla terza domenica di settembre al 30 settembre è consentita la caccia solo da appostamento; dal 1° al 31 gennaio è consentita la caccia per sole due giornate settimanali con un prelievo massimo di 10 capi al giorno.

I dati in possesso della Regione consentono una chiusura al 31 gennaio, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo lo stato della popolazione della specie è attualmente considerato buono (The European Red list of Birds, 2015);
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la nota ISPRA 12006 del 13/03/2017 stabilisce, diversamente da quanto oggi fissato dai KC, che la migrazione pre-nuziale della specie cominci nella terza decade di gennaio e non nella seconda;
- per questo motivo, con il semplice utilizzo della decade di sovrapposizione, prevista dalla Guida alla disciplina della caccia UE ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9, e prevista da ISPRA e Ministero Ambiente quale facoltà delle Regioni, è possibile chiudere la caccia il 31 gennaio;
- come riportato nel paragrafo 2.7.10 della “Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”, se si verifica una sovrapposizione dei periodi caccia stabiliti a livello regionale con i periodi della riproduzione o della migrazione di ritorno a livello nazionale, è possibile dimostrare, ricorrendo a dati scientifici e tecnici, che in effetti non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Agr. Roberto Teggi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

DGRCV19

PAGINA : 28

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



- la valutazione degli andamenti dei prelievi correlati con lo sforzo di caccia, compiuta sulle stagioni venatorie analizzate, fa emergere come non vi siano tendenze particolari e continue dell'indice di prelievo che suggeriscano un inizio della migrazione prenuziale in gennaio;
- l'analisi statistica operata dall'Università di Genova ha utilizzato metodologie appropriate per l'elaborazione dei dati disponibili; le osservazioni sollevate da ISPRA appaiono non coerenti con gli scopi dell'analisi stessa, probabilmente a causa della non completa conoscenza della natura del dato di partenza;
- studi e pubblicazioni scientifiche individuano il mese di gennaio come mese legato a spostamenti erratici in varie direzioni in tutto il bacino del Mediterraneo dovuti a ricerca di aree di alimentazione ("I tordi in Italia, ISPRA 2010") e ad arrivi di nuovi contingenti, in area mediterranea, provenienti dai paesi dell'Est-Europa ("Payevsky VA, Vysotsky VG, Shapoval AP (2004) Demography and spatial distribution during migrations of hunting thrushes. ZoolJourn 83:342-354") e questo a sostegno della tesi che possono esistere scostamenti interannuali nella fenologia della specie in Liguria, come accaduto nella sola stagione 2008-09, peraltro in modo differente fra le due province di Imperia e Savona;
- la Commissione UE, a pagina 6 dell'introduzione del documento "Key concepts", specifica che: "In general, the beginning of the return migration can only be estimated by comparison of data from many different regions of the European Union, analysis of ring recoveries and consideration of arrival dates in the breeding areas";
- la Commissione UE in data 15 ottobre 2013, rispondendo ad una interrogazione parlamentare relativa alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità con la direttiva 2009/147/CE, ha affermato che: "Stando alle informazioni disponibili e ai dati sui concetti fondamentali, non risulta esserci sovrapposizione tra i periodi di caccia e i periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale, soprattutto se si considerano la possibilità di una sovrapposizione parziale teorica di una decade (punto 2.7.2 della Guida alla disciplina della caccia) o situazioni specifiche come il periodo prolungato di nidificazione del germano reale (*Anas platyrhynchos*) (punto 2.7.12). Inoltre, la Commissione non ha ricevuto alcun elemento che confermi l'incompatibilità con la direttiva dei carnieri stagionali e giornalieri stabiliti dalle regioni italiane per le diverse specie cacciabili";
- nella pubblicazione scientifica Andreotti A., Bendini L., Piacentini D., Spina F., (1999) "The role of Italy within the Song Thrush *Turdus philomelos* migratory system analysed on the basis of ringing-recovery data. Vogelwarte", dalla tabella delle ricatture effettuate in Liguria di esemplari inanellati all'estero, a pagina 39, si evince che un movimento iniziale di migrazione prenuziale si verifica a partire dalla prima decade di febbraio, dato l'inizio del marcato aumento delle stesse;
- nelle pubblicazioni sopracitate l'analisi della distribuzione temporale delle ricatture avvenute in Liguria di tordi bottacci inanellati all'estero dimostra che un progressivo incremento delle ricatture avviene solo a partire dalla seconda decade di febbraio, ovvero appare evidente un inizio dei movimenti migratori, che nel mese di febbraio vengono unanimemente attribuiti alla migrazione prenuziale;
- i dati forniti dall'INFS, ora ISPRA, nella pubblicazione "Atlante della distribuzione geografica e stagionale degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980-1994" Biologia e conservazione della fauna, volume 103, 1999, evidenziano, come riportato nel testo, che: "... il passo di ritorno ha luogo a partire dal mese di febbraio." (pagina 183);
- sulla base dei dati contenuti nella pubblicazione INFS, ora ISPRA, (Licheri D., Spina F., 2002 - Biodiversità dell'avifauna italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi (parte II. Alaudidae - Sylviidae). Biol. Cons. Fauna, 112: 1-208) gli autori affermano a pagina 111 che "I dati di inanellamento indicano quindi che la migrazione di ritorno va da febbraio ad aprile";
- nei dati forniti dall'ISPRA nella pubblicazione "Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi". Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma, a pagina 228 si afferma che: "La massima parte

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Agr. Roberto Teggi)

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA
		DGRCV19
PAGINA : 29	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	



delle catture si riferisce alla migrazione autunnale, che ha luogo tra fine settembre e fine novembre, mentre il passo di ritorno, numericamente ben più modesto per quanto concerne i dati di inanellamento, ha luogo a partire da febbraio, come suggerito anche dall'andamento dell'indice d'abbondanza"; inoltre la tabella riportata a pagina 229 evidenzia in modo chiaro l'inizio della migrazione prenuziale dopo la prima decade di febbraio e l'inizio della migrazione autunnale a fine agosto;

- nei dati riportati nella pubblicazione Scebba S., 1987- I tordi in Italia, Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere "TURDUS": sintesi ed analisi delle riprese; Editoriale Olimpia, in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone Euring, si rileva come mese massimo di ricatture il mese di febbraio (pagina 73, figura 7), il cui inizio coincide con l'inizio della migrazione prenuziale, come per altro ribadito dallo stesso autore a pagina 20 ("In tutto il mese di febbraio è presente una notevole attività migratoria che continua in marzo seppur in tono minore");
- all'interno della bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004 in tre dei sedici lavori citati alle pagine 42-45, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene individuato l'inizio della migrazione prenuziale nella fine del mese di gennaio, mentre in tredici lavori la migrazione prenuziale viene collocata a partire dal mese di febbraio;
- nella pubblicazione Brichetti P. & Fracasso G., 2008 Ornitologia italiana vol. 5 turdidae-cisticolidae oasi Alberto Perdisa editore Bologna, i dati e un'analisi delle catture e delle ricatture a livello nazionale (Macchio e altri 1999, Licheri e Spina 2002, 2005) portano gli autori ad affermare che "Movimenti tra metà settembre-novembre (max. fine settembre-inizio novembre picchi prima-seconda decade di ottobre), con anticipi da metà agosto e ritardi fino a metà dicembre, e tra metà febbraio-aprile (max. marzo-metà aprile), con anticipi da inizio febbraio e ritardi fino a inizio maggio";
- la Regione Liguria nel 2016 ha avviato lo "Studio delle popolazioni di tordidi presenti in Liguria centro occidentale" allo scopo di approfondire le conoscenze su alcuni aspetti della biologia della specie Turdus philomelos in Regione Liguria, al fine di poter disporre di strumenti scientificamente appropriati per pianificare una corretta gestione venatoria di quella che a tutti gli effetti può essere definita una specie target. Il progetto, alla terza annualità di attuazione, prevede lo svolgimento di censimenti a terra con la metodologia dei *visual counts* sulla base di un campionamento stratificato su base geografica, al fine di monitorare in maniera differenziale i movimenti a scopo trofico (es. di tipo erratico) e quelli prettamente migratori, basandosi su precedenti esperienze maturate in Francia dell'Institut Méditerranéen du Patrimoine cynégétique et faunistique (IMPCF). Lo studio si concentra prevalentemente nei territori delle province di Imperia, Savona e nella porzione occidentale della Città metropolitana di Genova, individuando sia siti interessati da intensi movimenti di migrazione pre-nuziale del tordo sia siti particolarmente vocati allo svernamento della specie, in ambienti caratterizzati da ampie estensioni ad oliveto. L'analisi dei dati si pone l'obiettivo di modellizzare i risultati dei censimenti, verificando se vi sia un effettivo aumento delle presenze a partire da dicembre verso il periodo centrale della migrazione pre-riproduttiva. I rilevamenti del primo, secondo e terzo anno di studio, quest'ultimo ancora in corso, danno risultati in linea con quanto emerso dall'analisi dei tesserini e dati di prelievo.

Tordo sassello (Turdus iliacus):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 dicembre; nel periodo compreso fra il 1° e il 31 gennaio, è consentita la caccia per sole due giornate settimanali con un prelievo massimo di 10 capi al giorno, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Agr. Roberto Teggi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

DGRCV19

PAGINA : 30

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



- la Commissione UE in data 15 ottobre 2013, rispondendo ad una interrogazione parlamentare relativa alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità con la direttiva 2009/147/CE, ha affermato che: “Stando alle informazioni disponibili e ai dati sui concetti fondamentali, non risulta esserci sovrapposizione tra i periodi di caccia e i periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale, soprattutto se si considerano la possibilità di una sovrapposizione parziale teorica di una decade (punto 2.7.2 della Guida alla disciplina della caccia) o situazioni specifiche come il periodo prolungato di nidificazione del germano reale (*Anas platyrhynchos*) (punto 2.7.12). Inoltre, la Commissione non ha ricevuto alcun elemento che confermi l'incompatibilità con la direttiva dei carnieri stagionali e giornalieri stabiliti dalle regioni italiane per le diverse specie cacciabili”;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che: “considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre e l'anticipo della chiusura al 20 gennaio con la sovrapposizione di una decade”;
- i dati forniti dall'ISPRA nella pubblicazione “Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma. Pagina 238” evidenziano nella terza decade di gennaio un aumento delle ricatture verosimilmente coincidente con l'inizio della migrazione prenuziale che la tabella riportata a pagina 237 indica a partire dalla terza decade di febbraio;
- nei dati riportati nella pubblicazione Scebba S., 1987-I tordi in Italia, Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere “TURDUS”: sintesi ed analisi delle riprese; Editoriale Olimpia, in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone Euring (pagina 81 tabella 15), si rileva una sostanziale parità delle stesse nei mesi di gennaio e febbraio. In base ad un'analisi particolareggiata si afferma che: “Tra la seconda metà di febbraio e la prima di marzo sono concentrate le riprese primaverili che, in Aprile sono del tutto assenti” (pagina 30);
- nella pubblicazione Brichetti P. & Fracasso G., 2008 Ornitologia italiana vol. 5 turdidae-cisticolidae oasi Alberto Perdisa editore Bologna, i dati e un'analisi delle catture e delle ricatture a livello nazionale (Macchio e al. 1999, Licheri e Spina 2002, 2005) portano gli autori ad affermare (pagina 31) che: “Movimenti tra fine settembre-inizio dicembre (max. fine ottobre-novembre), con anticipi da metà settembre e ritardi a metà dicembre, e tra febbraio - aprile (max febbraio - inizio marzo) con anticipi da fine gennaio”;
- l'ISPRA nel documento “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni” per questa specie riporta a pagina 158 quanto segue: “Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha luogo tra la fine di settembre e gli inizi di dicembre, con un picco collocabile tra la fine di ottobre e novembre. La migrazione prenuziale inizia a febbraio e si protrae fino ad aprile.”;
- nella bibliografia citata nella “Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC” a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004 tutti i dieci lavori, citati alle pagine 47 e 48, tratti dalla letteratura venatoria italiana, riportano che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;
- secondo i dati riportati in "Andreotti A., Bendini L., Piacentini D. & Spina F., 2001 - Redwing *Turdus iliacus* migration in Italy: an analysis of ringing recoveries. Ringing and migration, 20", in riferimento all'inizio della migrazione prenuziale, gli autori, in base ad un'analisi delle catture e delle ricatture, rilevano che la specie abbandona l'Italia dalla metà di febbraio fino a fine marzo (cfr. Prato et al. 1980, Erard & Jarry 1991, Glutz von Blotzheim 1988, Handrinos & Akriotis 1997, Oliosio 1995, Santos Martinez 1982, Scebba 1987, Verheyen 1947, Zink 1981”);
- alla luce di quanto sopra riportato è evidente che l'inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l'Italia ricade tra l'ultima decade di gennaio e le prime di febbraio. Pertanto, pur volendo prendere a riferimento,

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Agr. Roberto Teggi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

DGRCV19

PAGINA : 31

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N.....NP/12217
DEL PROT. ANNO.....2019



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro
Politiche della montagna e della fauna selvatica - Settore

nella più conservativa delle ipotesi, la terza decade di gennaio la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" e permette la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie;

PRESO ATTO che la competente Commissione consiliare sentita in data 09/05/2019, ha espresso parere favorevole ai sensi dall'articolo 34, comma 4, della l.r. 29/1994, sullo schema di calendario venatorio valido per la stagione 2019/2020;

su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Parchi e Biodiversità, Sviluppo Entroterra, Escursionismo e Tempo Libero

DELIBERA

-di approvare, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, il calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2019/2020, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e necessaria.

-di pubblicare per estratto il testo della presente deliberazione e integralmente l'allegato concernente il calendario venatorio per la stagione 2019/2020.

----- FINE TESTO -----

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Valerio Vassallo)

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Luca Fontana)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Agr. Roberto Teggi)

Data - IL SEGRETARIO

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

DGRCV19

PAGINA : 32

COD. ATTO : DELIBERAZIONE